REGOLAMENTO N. 784/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1967

relativo alla determinazione dei centri d'intervento per l'olio d'oliva diversi dai centri principali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], ed in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

Visto il regolamento n. 164/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo alla determinazione dei principali centri d'intervento per l'olio d'oliva ed ai criteri applicabili per la determinazione degli altri centri d'intervento [2],

Visti i pareri degli Stati membri interessati,

Considerando che il regolamento n. 164/66/CEE ha stabilito i criteri applicabili per la determinazione dei centri d'intervento diversi dai centri principali ; che, sulla base di tali criteri, il regolamento n. 185/66/CEE della Commissione, del 22 novembre 1966, relativo alla determinazione dei centri d'intervento per l'olio d'oliva diversi dai centri principali [3], ha fissato tali centri per la campagna 1966-1967 ;

Considerando che l'esperienza acquisita nel corso di questa prima campagna giustifica il mantenimento, per le campagne successive, dei centri d'intervento elencati nell'allegato del regolamento n. 185/66/CEE ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I centri d'intervento diversi dai centri principali, di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 136/66/CEE, sono quelli elencati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3398/66.
(3) GU n. 214 del 24. 11. 1966, pag. 3653/66.

ALLEGATO

Centri d'intervento diversi dai centri principali

Savona	Caserta
Chiavari	Benevento
La Spezia	Napoli
Rivoli Veronese	Montecorvino Rovella
Rodengo-Saiano	Avellino
Ravenna	Pratola Peligna
Forlí	Mosciano Sant'Angelo
Pesaro	Pescara
Cerreto D'Esi	Campobasso
Macerata	Manduria
Ascoli Piceno	Pisticci
Massa Carrara	Rionero
Lucca	Rossano Calabro
Pistoia	Gioia Tauro
Livorno	Sant'Agata Militello
Pisa	Catania
Arezzo	Caltanissetta
Siena	Enna
Grosseto	Ragusa
Spoleto	Siracusa
Viterbo	Caltabellotta
Terni	Cagliari
Rieti	Nuoro
Roma	Clermont-l'Hérault
Latina	Sérignan-du-Comtat

REGOLAMENTO N. 785/67/CEE DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 1967
relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), ed in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

Considerando che il prezzo d'intervento è destinato a garantire ai produttori agricoli un prezzo che si avvicini il più possibile al prezzo indicativo di mercato ; che, nel caso dei produttori oleicoli, tale garanzia può essere ottenuta prevedendo un regime d'intervento per gli oli che costituiscono la parte essenziale della loro produzioni e che possono essere immagazzinati ; che, tuttavia, occorre escludere da tale garanzia gli oli di qualità inferiore alla qualità normale ;

Considerando che, per fissare la quantità minima al di sotto della quale l'organismo d'intervento non accetta l'offerta, è necessario tener conto da una parte della proporzione delle differenti qualità nella produzione totale d'olio d'oliva vergine e d'altra parte della struttura dell'industria di trasformazione delle olive e delle sanse ;

Considerando che è necessario fissare la tabella di maggiorazioni e di riduzioni che servono alla modifica del prezzo d'acquisto in funzione del valore delle varie qualità di oli che possono essere offerte all'intervento ; che i rapporti di valore esistenti

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.